



Comune di Sorbolo Mezzani

Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
C.F./P.IVA: 02888920341



COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 42 del 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI TARI.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Giugno, alle ore 21:09, in Sorbolo Mezzani, in modalità videoconferenza, convocato nei modi legge, si è riunito in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
CESARI NICOLA	X	
BORIANI SANDRA	X	
AZZALI ROMEO	X	
VALENTI CRISTINA	X	
FAVA GIANMARIA	X	
COMELLI MARCO	X	
LANCELLOTTI FILIPPO	X	
BENECCHI LUCIANO	X	
COLLA ELEONORA	X	

Componente	Presente	Assente
DEMI ELONA		X
GEMMA MARIA		X
MAGNANI CINZIA	X	
ALBIERO JONATHAN	X	
BOTTAZZI FRANCESCA		X
SONCINI GIANNI	X	
ZANICHELLI IRENE		X
ROLLI LEONARDO		X

Numero totale **PRESENTI: 12 – ASSENTI: 5**

Partecipa alla seduta l'Avv. ELENA BEDUSCHI, Segretario Generale del Comune.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: COMELLI MARCO - COLLA ELEONORA - SONCINI GIANNI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI DÀ ATTO che la presente seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in GURI, serie generale, n. 70 del 17/03/2020) e vigente dal giorno della pubblicazione, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16 relativo alla G.U. 29/04/2020 n. 110);

VISTA la deliberazione consiliare n. 103 del 22.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023 e del bilancio di previsione 2021/2023";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 07.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023, parte contabile;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 16.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato integrato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023;

PREMESSO CHE:

- ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente) con deliberazione n. 443/2019 come modificato da delibere 238/2020 e 493/2020 ha definito il nuovo metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR);
- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alle chiusure forzate, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- con la delibera n. 158 del 2020, l'Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del D.L. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;
- l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013, dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;
- con la delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 30/11/2019 ha confermato per l'anno 2020 le tariffe della Tari approvate a sua volta per l'anno 2019 con precedente delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2019;
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 02/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state deliberate alcune modifiche al Regolamento Tari e le riduzioni delle tariffe Tari 2020 per tener conto della minor produzione dei rifiuti conseguenti agli effetti dell'emergenza sanitaria in corso;
- con la delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato preso atto del PEF Tari relativo all'esercizio 2020 e si è deliberato che il conguaglio di euro 29.978,13 derivante dalla differenza fra i costi ammessi nel PEF 2020 ed i costi sottostanti alle tariffe 2019, non necessitava di essere imputato nei PEF del triennio 2021/2023;

VISTO che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge

pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che come prevede il comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013 così come modificato dall'art 1, comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, fino alla scadenza del relativo contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte di ATERSIR ed alla nuova susseguente aggiudicazione, rimane come attuale gestore la società Iren Ambiente Spa sia per la gestione amministrativa della TARI che per la relativa gestione degli utenti;

PRESO ATTO che con il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto "DL Sostegni", di cui all'articolo 30, comma 5, è stata disposta la proroga dei termini di approvazione del PEF Tari 2021, delle relative tariffe e delle eventuali modifiche Regolamentari, al 30/06/2021;

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al Testo Unico Ambientale D.Lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico;

DATO ATTO che in seguito all'entrata in vigore del sopra citato D.Lgs 116/2020 occorre obbligatoriamente modificare e integrare alcuni articoli del Regolamento Tari dell'ente approvato come da ultima versione con delibera di Consiglio Comunale n 39 del 02/07/2020, al fine di recepire le novità normative;

RILEVATO che, le modifiche da apportare al Regolamento Tari, che si allega alla presente deliberazione, si possono riepilogare sinteticamente come segue:

- in base alle nuove disposizioni del D.Lgs. 116/2020 deve essere prevista la classificazione dei rifiuti in urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, eliminando la vecchia categoria dei rifiuti "assimilati agli urbani" (Rif. Art. 2 e 3 del regolamento);
- devono essere maggiormente specificate le superfici soggette alla Tari e le superfici non soggette alla Tari, a titolo di esempio non sono soggette a tassazione le aree produttive di rifiuti speciali e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente connessi a tali aree e zone di lavorazione ove si producono rifiuti speciali, mentre sono soggetti a tassazione ad esempio i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, e tutte quelle aree dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano, coerentemente con quanto già prescritto dall'art 1 comma 649 della Legge 147/2013 (Rif. Art. 8 del regolamento);
- devono essere regolamentate le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale possibilità di uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti, a far data dal 01/01/2022, da parte delle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato a recupero i rifiuti urbani prodotti, come disposto dal D.Lgs. 116/2020. In ogni caso alle utenze non domestiche in questione rimane l'assoggettamento alla tassazione per quanto riguarda la parte di tariffa fissa, mentre sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa (Rif. Art. 21bis e ter del regolamento);
- devono essere regolamentate le riduzioni e le modalità di comunicazione circa l'eventuale possibilità per le utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, in base a quanto era già previsto dall'art 1 comma 649 della Legge 147/2013. Alle utenze non domestiche in questione spetta una riduzione della quota variabile della tariffa commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo, mentre rimane l'assoggettamento alla tassazione per quanto riguarda la parte di tariffa fissa (Rif. Art. 21 del regolamento);

RITENUTO quindi opportuno procedere ad adeguare il vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, efficace dal 1° gennaio 2021, in

considerazione delle citate modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 apportando le modifiche ed integrazioni secondo la seguente legenda:

evidenziato in rosso = parte da aggiungere

barrato evidenziato in giallo = parte da eliminare

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica, nonché contabile, espressi dal responsabile del servizio competente ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rispettare la scadenza prevista per legge;

UDITI gli interventi dei consiglieri, riassunti nel verbale di seduta;

CON 10 VOTI favorevoli e 2 astenuti (Albiero e Soncini), espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti, come accertano gli scrutatori ed il Presidente proclama;

DELIBERA

1) di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, al vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), le modifiche risultanti nel testo allegato al presente atto sotto la lettera "A", che ne forma parte integrante e sostanziale, secondo la seguente legenda:

evidenziato in rosso = parte da aggiungere

barrato evidenziato in giallo = parte da eliminare

2) di dare atto che il testo finale da approvare, risultante a seguito delle modifiche apportate con la presente deliberazione, è quello allegato al presente atto sotto la lettera "B", che ne forma parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che le modifiche al Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) approvate con la presente deliberazione hanno effetto, per le disposizioni indicate in premessa, dal 01/01/2021;


4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal presente Regolamento continuano ad

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa sui rifiuti (Tari);

5) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo della delibera nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

6) di comunicare la presente deliberazione al gestore Iren Ambiente spa, in qualità di Gestore e di soggetto preposto alla gestione degli utenti, come da determina di affidamento n 3 del 05/01/2021, al fine di rispettare quanto stabilito con il presente atto;

7) di dichiarare, con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (Albiero e Soncini), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI TARI.

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

li 30-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE

Deliberazione di Consiglio N. 42 del 30 Giugno 2021

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI TARI.

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

li 30-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE

Deliberazione di Consiglio N. 42 del 30 Giugno 2021
